

**D.d.u.o. 13 gennaio 2022 - n. 144  
2014IT16RFOP12 - POR FESR Regione Lombardia 2014-2020 -  
Azione III.3.C.1.1: bando «Investimenti per la ripresa: linea A  
- Artigiani 2021 e Linea B - Aree interne» (d.d.u.o. 17 settembre  
2021 n. 12325) - Approvazione delle domande presentate a  
valere sullo sportello aperto il 7 ottobre 2021 e concessione  
dei relativi contributi - 4° provvedimento**

IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA

INCENTIVI, ACCESSO AL CREDITO

E SOSTEGNO ALL'INNOVAZIONE DELLE IMPRESE

Visti:

- il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il Regolamento (UE) n. 1080/2006;
- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (UE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- il Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica tra gli altri, i Regolamenti (UE) n. 1301/2013 e (UE) n. 1303/2013, (UE) e abroga il Regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, rilevando la necessità di una loro modifica al fine di ottenere una maggiore concentrazione sui risultati e migliorare accessibilità, trasparenza e rendicontabilità;
- il Regolamento (UE) n. 2020/460 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 marzo 2020 che modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n.1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus);
- il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Reg. (UE) 2020/972 del 2 luglio 2020) ed in particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla nozione di «impresa unica»), 3 (aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
- il d.p.r. n. 22 del 5 febbraio 2018 «Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020»;

Visti altresì:

- l'Accordo di Partenariato (AP), adottato dalla CE con Decisione C (2014)8021 del 29 ottobre 2014 e successivamente aggiornato con Decisione C (2018) 598 del 8 febbraio 2018, con cui l'Italia stabilisce gli impegni per raggiungere gli obiettivi dell'Unione attraverso la programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (SIE) e rappresenta il quadro di riferimento nell'ambito del quale ciascuna Regione è chiamata a declinare i propri Programmi Operativi;
- il Programma Operativo Regionale (POR) a valere sul Fondo

Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 adottato con Decisione della Commissione Europea del 12 febbraio 2015 C (2015) 923 final e s.m.i., l'ultima delle quali approvata con Decisione CE C (2020) 6342 del 11 settembre 2020 e successiva presa d'atto con DGR XI/3596 del 28 settembre 2020;

- la d.g.r. n. X/2672 del 21 novembre 2014 «Individuazione ambifi territoriali per l'attuazione della strategia nazionale aree interne prevista dall'Accordo di partenariato 2014-2020»;
- la d.g.r. n. X/4803 del 8 febbraio 2016 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne», criteri per l'individuazione delle nuove «Aree interne»»;
- la d.g.r. n. X/5799 del 18 novembre 2016 «Individuazione dei territori di «Appennino lombardo - Oltrepò pavese» e di «Alto lago di Como e Valli del Lario» quali nuove aree interne in attuazione della d.g.r. n. 4803/2016»;
- la d.g.r. n. X/7586 del 18 febbraio 2017 «Modalità operative per l'attuazione della strategia nazionale aree interne in Lombardia. Quadro finanziario, procedure di selezione e spese ammissibili per le azioni attuative delle strategie «aree interne»»;

Viste:

- la legge regionale 26/2015 «Manifattura diffusa creativa e tecnologica 4.0.» e ss.mm.ii. ed in particolare l'art. 6 che attribuisce alla Giunta la promozione dell'innovazione incrementale attraverso lo sviluppo o l'adattamento di un prodotto o di un sistema esistente, adottando specifiche misure, per sostenere la progettazione, l'acquisto e la promozione di tecnologie innovative e degli strumenti creativi per la manifattura additiva da parte delle imprese e favorendone l'applicazione, la contaminazione e la diffusione;
- la legge regionale n. 11 del 19 febbraio 2014 «Impresa Lombardia: per la libertà di impresa, il lavoro, la competitività» ed in particolare:
  - l'art. 2 che individua gli strumenti che concorrono alle finalità di crescita competitiva e di attrattività del contesto territoriale e sociale della Lombardia, tra cui agevolazioni consistenti in misure volte a sostenere la liquidità delle imprese lombarde, attraverso l'erogazione di incentivi, contributi, voucher, sovvenzioni e di ogni altra forma di intervento finanziario, individuati rispetto alle dimensioni di impresa, con particolare attenzione alle microimprese;
  - l'art. 3 che attribuisce alla Giunta Regionale la competenza ad individuare azioni, categorie di destinatari e modalità attuative per il perseguimento delle finalità previste dalla legge;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. XI/64, aggiornato annualmente con il Documento di Economia e Finanza Regionale di cui da ultimo alla d.g.r. XI/4934/2021, che prevede, tra l'altro interventi per il rilancio in chiave innovativa delle attività economiche e l'ottimizzazione dei processi produttivi, organizzativi e gestionali, con particolare attenzione all'economia circolare e alla sostenibilità;

Richiamate:

- la deliberazione n. XI/5130 del 2 agosto 2021 che ha stabilito criteri e modalità di attuazione della Misura investimenti per la ripresa: Linea artigiani 2021 e Linea aree interne a valere sull'asse III POR FESR 2014-2020;
- la deliberazione n° XI/5307 del 4 ottobre 2021 che ha apportato al bilancio di previsione 2021/2023 e agli esercizi successivi le variazioni di bilancio, con istituzione degli appositi capitoli, per un importo di €. 4.000.000,00 da destinarsi alla dotazione finanziaria del «Bando Investimenti per la ripresa»;
- la deliberazione n. XI/5376 del 11 ottobre 2021 che, con riferimento al bando «Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree Interne» di cui al richiamato d.d.u.o. n. 12325/2021 e s.m.i., ha stabilito di incrementare la dotazione finanziaria al fine di dare copertura alle richieste delle imprese collocate in lista d'attesa ad esaurimento della dotazione finanziaria della Linea A - Artigiani 2021 e rifinanziare lo sportello della Linea A - Artigiani 2021;

## Serie Ordinaria n. 3 - Mercoledì 19 gennaio 2022

## Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 12325 del 17 settembre 2021 che ha approvato il bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne», di seguito «bando», con una dotazione finanziaria pari a euro 10.000.000,00, disponendo altresì l'apertura dello sportello per la presentazione delle domande per il giorno 7 ottobre 2021 dalle ore 12,00;
- il d.d.u.o. n. 13250 del 5 ottobre 2021 che ha modificato il paragrafo C.4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione» del bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne»;
- il d.d.u.o. n. 13839 del 18 ottobre 2021 che, in attuazione alla soprarichiamata D.g.r. XI/5376 del 11 ottobre 2021, ha incrementato la dotazione finanziaria del Bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne» di ulteriori euro 9.311.163,52 di cui 3.611.163,52 destinati a dare copertura alle richieste delle imprese collocate in lista d'attesa ad esaurimento della dotazione finanziaria della Linea A - Artigiani 2021;
- il d.d.g. n. 14355 del 26 ottobre 2021 che ha approvato, in attuazione alle soprarichiamate DGR XI/5130 e XI/5376, la proposta tecnica ed economica relativa all'incarico di assistenza tecnica a Finlombarda S.p.A. per il bando «Investimenti per la ripresa: Linea A - Artigiani 2021 e Linea B - Aree interne»;

Dato atto che il Bando «Investimenti per la ripresa: linea A - Artigiani 2021 e linea B - Aree interne», approvato con il richiamato d.d.u.o. n. 12325 del 17 settembre 2021 e s.m.i., stabilisce ai punti B.1 «Caratteristiche generali dell'agevolazione», C.3 «Istruttoria», C.4.a «Adempimenti post concessione» e C.4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione» quanto segue:

- l'agevolazione prevista per entrambe le linee è concessa nella forma tecnica di un contributo a fondo perduto pari al 50% delle spese complessive ammissibili nel limite massimo di euro 40.000,00 (quarantamila) per soggetto beneficiario. Le spese ammissibili presentate in domanda devono essere almeno pari a euro 15.000,00 (quindicimila);
- ogni soggetto richiedente può presentare una sola domanda, fatti salvi i casi in cui abbia ritirato la domanda come specificato all'art. D.2.a o una precedente domanda non sia stata ammessa a contributo;
- l'erogazione del contributo a fondo perduto avverrà, per entrambe le linee, in un'unica soluzione a saldo, previa verifica della rendicontazione presentata;
- per entrambe le linee, i contributi a fondo perduto concessi entro il 31 dicembre 2021, termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» salvo proroga del Regime e dell' Aiuto, si inquadrano nel Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021, SA.58547, SA.59655, SA.62495 e in particolare della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione ed all'art. 54 del d.l. 34/2020, come modificato dall'art. 28, comma 1, lett. a), d.l. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla l. 21 maggio 2021, n. 69, fino ad un importo di euro 1.800.000,00 per impresa, al lordo di oneri e imposte; qualora la concessione di nuovi Aiuti in «Quadro Temporaneo» comporti il superamento dei massimali sopra richiamati, in applicazione del comma 4 dell'art. 14 del d.m. 31 maggio 2017, n. 115, al soggetto richiedente sarà proposta la riduzione del contributo a fondo perduto al fine di restare entro i massimali previsti;
- i contributi concessi decorso il termine di validità del «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19», salvo proroga del Regime e dell' Aiuto, si inquadrano nel Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 (prorogato fino al 31 dicembre 2023 dal Regolamento (UE) n. 2020/972 del 2 luglio 2020) relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti «de minimis» alle imprese e in particolare degli artt. 1 (Campo di applicazione), 2 (Definizioni ed in particolare la nozione di impresa unica), 3 (Aiuti de minimis), 5 (Cumulo) e 6 (Controllo);
- l'istruttoria delle domande, svolta con il supporto di Finlombarda s.p.a., prevede una fase di ammissibilità forma-

le e una fase di ammissibilità tecnica e si conclude con l'adozione di un provvedimento di ammissione o non ammissione delle domande, entro un termine massimo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione delle domande medesime, salvo sospensione dei termini per richieste di integrazioni ai sensi di quanto previsto all'art. C.3. del bando;

- il Responsabile del procedimento, salvo eventuali approfondimenti istruttori e subordinatamente all'esito positivo delle verifiche in tema di regolarità contributiva, approva con proprio decreto gli elenchi delle domande ammesse e non ammesse a contributo inviando il decreto a ciascun soggetto beneficiario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in domanda comunicando, in caso di ammissione, l'entità del contributo concesso;
- dopo la comunicazione del decreto di concessione del contributo, soggetto beneficiario dovrà accettare il contributo concesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul BURL del provvedimento di ammissione della domanda, pena la decadenza ai sensi del successivo art. D.2.b. del bando;
- ai fini della richiesta di erogazione del contributo concesso, il soggetto beneficiario è tenuto a trasmettere, attraverso la piattaforma Bandi online da gennaio 2022 la documentazione prevista per la rendicontazione;

Dato atto che dal 7 ottobre 2021 al 21 ottobre 2021, intervallo stabilito dal richiamato d.d.u.o. n. 12325/2021 per la presentazione delle domande di partecipazione, sono pervenute complessivamente n. 478 domande tramite il portale Bandi on line;

## Preso atto che:

- la domanda con ID3231856 è stata ritirata con richiesta pervenuta tramite PEC con prot. O1.2021.0036385 del 14 ottobre 2021;
- la domanda con ID3232107 è stata ritirata attraverso l'apposita funzionalità sulla piattaforma Bandi online;

Dato atto che pertanto risultano presentate complessivamente 476 domande di partecipazione di cui:

- n. 332 domande sulla Linea A - Artigiani 2021,
- n. 144 domande sulla Linea B - Aree interne;

## Richiamati:

- il d.d.u.o. n. 15379 del 12 novembre 2021 che ha approvato le domande e ha concesso i relativi contributi a:
  - n. 150 imprese che hanno presentato domanda sulla Linea A - Artigiani 2021 per complessivi euro 4.433.156,56;
  - n. 52 imprese che hanno presentato domanda sulla Linea B - Aree interne per complessivi euro 1.543.427,14;
- il d.d.u.o. n. 16377 del 26 novembre 2021 che ha approvato le domande e ha concesso i relativi contributi a:
  - n. 91 imprese che hanno presentato domanda sulla Linea A - Artigiani 2021 per complessivi euro 2.676.881,27;
  - n. 45 imprese che hanno presentato domanda sulla Linea B - Aree interne per complessivi euro 1.020.204,90;
- il d.d.u.o. n. 17663 del 17 dicembre 2021 che ha approvato le domande e ha concesso i relativi contributi a:
  - n. 54 imprese che hanno presentato domanda sulla Linea A - Artigiani 2021 per complessivi euro 1.719.903,03;
  - n. 24 imprese che hanno presentato domanda sulla Linea B - Aree interne per complessivi euro 622.132,83;

Preso atto degli esiti istruttori positivi della valutazione formale e tecnica trasmessi da FINLOMBARDA S.P.A., attraverso la piattaforma Bandi online, riferiti alle 3 domande oggetto del presente provvedimento presentate sulla Linea A - Artigiani 2021, riportati nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, e fatti propri;

Richiamato il decreto n. 18973 del 29 dicembre 2021 «Determinazioni sulle misure regionali che concedono aiuti nel quadro temporaneo per le misure di aiuti di stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 di cui alla Comunicazione C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e s.m.i. conseguentemente alla proroga del regime temporaneo di cui alla Comunicazione C(2021)8442 final del 18 novembre 2021» che ha stabilito che per tutte le misure richiamate nel provvedimento stesso, incluso il bando «Investimenti per la ripresa», le concessioni successive al 31 dicembre 2021 proseguiranno nella sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a

sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» e s.m.i., fino al 30 giugno 2022 salvo ulteriore successiva proroga del Regime e dell' Aiuto;

Dato atto che, secondo quanto previsto dal citato d.d.u.o. n. 12325/2021:

- la registrazione del Regime Quadro della disciplina degli aiuti di Stato ex art. 8 del d.m. 115/2017 per l'aiuto SA.62495 è stata effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è certificata con l'attribuzione del «Codice Aiuto RNA - CAR» n. 17496;
- Finlombarda s.p.a. ha effettuato l'attività di istruttoria ex Regolamento (UE) n. 1407/2013 ed ex Regime Quadro Temporaneo (sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e s.m.i.) nella fase di verifica pre-vedutiva alle concessioni;
- gli uffici regionali competenti hanno garantito il corretto utilizzo del Registro Nazionale Aiuti in fase di concessione ai sensi del richiamato d.m. 31 maggio 2017, n. 115 e s.m.i. artt. 9 e s.s. sul Quadro temporaneo registrando la Misura Attuativa con ID 51418, verificando nel Registro Nazionale Aiuti che gli aiuti non superino la soglia massima di 1.800.000,00 € al lordo di oneri e imposte e assolvendo agli obblighi di registrazione degli aiuti come da codici COR riportati nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), ed in particolare l'articolo 83, comma 3, lettera e), come modificato dal comma 3-quinquies dell'articolo 78 del d.l. 18/2020, «Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19», convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che prevede che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti ed i contratti il cui valore complessivo non supera i 150.000 euro;

Dato atto che la verifica in tema di regolarità contributiva ha dato esito regolare per tutte le imprese indicate nell'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dove risulta riportata la data di scadenza validità del Documento Unico di Regolarità Contributiva;

Dato atto che le 3 imprese di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- non hanno ottenuto aiuti superiori a 150.000 euro, ai fini delle verifiche di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- presentano i requisiti di ammissibilità richiesti dal Bando e sono pertanto ammissibili alla concessione del contributo regionale;

Visto l'Allegato A «Investimenti per la ripresa Elenco delle domande ammesse e finanziate sulla Linea A Artigiani 2021 - IV provvedimento» che riporta l'elenco delle domande ammesse sulla Linea A - Artigiani 2021 e il relativo contributo concesso, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che le risorse destinate alle imprese che hanno presentato domanda di partecipazione a valere sullo sportello aperto in data 7 ottobre 2021, come previsto dalle deliberazioni n. XI/5130 e XI/5376, sono complessivamente pari a euro 13.611.163,52 di cui:

- euro 9.811.163,52 per la Linea A - Artigiani 2021,
- euro 3.800.000,00 per la Linea B - Aree interne;

Ritenuto di approvare l'Allegato A «Investimenti per la ripresa Elenco delle domande ammesse e finanziate sulla Linea A Artigiani 2021 - IV provvedimento», parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto che i contributi concessi alle imprese di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, sono complessivamente pari a euro 90.658,50;

Ritenuto altresì:

- di stabilire che con successivo provvedimento, a seguito della presentazione delle comunicazioni di accettazione del contributo da parte delle imprese di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa;
- di precisare che le imprese beneficiarie di contributo di cui al presente provvedimento, potranno trasmettere la

documentazione prevista ai fini della richiesta di erogazione, indicata al punto C.4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione», attraverso la piattaforma Bandi online entro il termine massimo del 28 ottobre 2022, previsto dal d.d.u.o. n. 12325/2021;

Dato atto che, secondo quanto previsto al punto C.3.e comma 2, per le imprese che non provvederanno ad accettare il contributo concesso, attraverso la piattaforma Bandi online, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione della domanda, sarà adottato il provvedimento di decadenza del contributo ai sensi del punto D.2.b del bando;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 che dispongono la pubblicità sul sito istituzionale delle pubbliche amministrazioni dei dati attinenti alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati;

Dato atto che:

- il presente provvedimento è assunto oltre i termini previsti dal punto C.3.a. del bando, a causa di necessari approfondimenti istruttori in relazione alla regolarità contributiva dei beneficiari;
- contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013;

Viste:

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il regolamento di contabilità e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione del triennio corrente;
- la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» e i Provvedimenti Organizzativi dell'XI Legislatura;

Dato atto che il sopra richiamato d.d.u.o. n. 12325/2021 ha individuato il Dirigente pro tempore dell'Unità Organizzativa Incentivi, accesso al credito e sostegno all'innovazione delle imprese della Direzione Generale Sviluppo Economico quale Responsabile del Procedimento per le fasi di selezione e concessione delle agevolazioni;

#### DECRETA

1. Di approvare l'Allegato A «Investimenti per la ripresa Elenco delle domande ammesse e finanziate sulla Linea A Artigiani 2021 - IV provvedimento», che riporta l'elenco delle domande ammesse sulla Linea A - Artigiani 2021 e il relativo contributo concesso per complessivi euro 90.658,50, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

2. Di stabilire che con successivo provvedimento, a seguito della presentazione delle comunicazioni di accettazione del contributo da parte delle imprese di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si procederà all'assunzione dell'impegno di spesa.

3. Di precisare che le imprese beneficiarie di contributo di cui al presente provvedimento, potranno trasmettere la documentazione prevista ai fini della richiesta di erogazione, indicata al punto C.4.b «Caratteristiche della fase di rendicontazione ed erogazione», attraverso la piattaforma Bandi online entro il termine massimo del 28 ottobre 2022, previsto dal d.d.u.o. n. 12325/2021.

4. Di dare atto che, secondo quanto previsto al punto C.3.e comma 2, per le imprese che non provvederanno ad accettare il contributo concesso, attraverso la piattaforma Bandi online, entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del provvedimento di ammissione della domanda, sarà adottato il provvedimento di decadenza del contributo ai sensi del punto D.2.b del bando.

5. Di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

6. Di trasmettere il presente provvedimento a Finlombarda s.p.a. e alle imprese di cui all'allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

7. Di disporre la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, sul portale Bandi Online - [www.bandiregione.lombardia.it](http://www.bandiregione.lombardia.it) e sul sito dedicato alla Programmazione Europea [www.ue.regione.lombardia.it](http://www.ue.regione.lombardia.it).